

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2016, n. 21-4267

Fase di valutazione della procedura di VAS di competenza statale relativa ai Piani di Sviluppo della Rete di Trasmissione elettrica Nazionale 2013-2014-2015 di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.. Espressione del parere regionale di cui all'art. 13, comma 5 del d.lgs. 152/2006, nell'ambito della fase di consultazione di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

La società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito “Terna”), in qualità di proponente, predispone annualmente il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (di seguito “PdS”), in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, modificato ed aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2010. Il provvedimento di approvazione del suddetto Piano può essere adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in qualità di autorità procedente, soltanto previo svolgimento della valutazione ambientale strategica del Piano stesso. La Regione Piemonte, chiamata ad esprimersi in qualità di soggetto competente in materia ambientale che può essere interessato dagli effetti dell’attuazione del Piano sull’ambiente, svolge l’istruttoria tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell’art. 7 della l.r. 40/1998, secondo le modalità operative previste dalla deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), in qualità di autorità competente, in considerazione della lunga tempistica della procedura di VAS del PdS 2012, che ha comportato la sospensione dei successivi PdS in attesa della conclusione dell’iter predetto, proponeva al MISE, con nota n. DVA-2015-0013774 del 22.05.2015, di effettuare una procedura di VAS comprensiva di tutte le tre annualità in sospeso (2013 – 2014 – 2015). Visto il parere favorevole dell’autorità procedente, Terna avviava, con nota del 10 dicembre 2015, la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, rendendo disponibile il Rapporto Preliminare Ambientale.

Nell’ambito della procedura, il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, quale struttura responsabile del coordinamento delle funzioni regionali inerenti alla partecipazione al procedimento di VAS in oggetto in quanto competente per materia, garantiva, coadiuvato dal Nucleo centrale dell’organo tecnico regionale, incardinato nel Settore Valutazioni Ambientali e Procedure integrate, il necessario coordinamento istruttorio e successivamente trasmetteva le osservazioni regionali ai Ministeri competenti e a Terna (nota prot. n. 4941 del 11.3.2016).

Nel frattempo, con nota del 23.12.2015, il MiSE sollecitava le Regioni ad esprimere il parere energetico di competenza, ai sensi dell’art. 36, comma 12 del decreto legislativo 93/2011, sul Piano di Sviluppo della RTN relativo all’anno 2013, invitandole a separare tale procedura da quella finalizzata al parere di VAS.

Tenuto conto di tale sollecitazione del MiSE, considerato che i PdS 2013, 2014 e 2015 erano stati formalmente trasmessi da Terna S.p.A., la Giunta regionale, con deliberazione n. 18-2938 del 22.02.2016, provvedeva ad esprimere il parere regionale di competenza sui predetti Piani di Sviluppo, dissociando i contenuti energetici dal contributo ambientale in materia di VAS, nelle more della predisposizione da parte della Società elettrica del Rapporto Ambientale.

Atteso che la fase di valutazione nell’ambito della VAS dei PdS in argomento è stata avviata con avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di autorità procedente, pubblicato

sulla GU n. 208 del 6 settembre 2016, e con essa è stato altresì reso disponibile il Rapporto Ambientale redatto da Terna, il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha provveduto a coordinare i lavori dell'Organo tecnico regionale, composto dalle Direzioni regionali interessate all'istruttoria, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, convocando una riunione in data 7 ottobre 2016.

Pertanto, sulla base dei contributi tecnici pervenuti, delle considerazioni emerse durante la riunione dell'Organo tecnico regionale e degli approfondimenti istruttori ritenuti necessari, si formulano le osservazioni di seguito riportate.

Sintesi delle azioni di Piano

Dall'analisi dei Piani di Sviluppo e del correlato Rapporto Ambientale (di seguito "RA") emerge che le azioni di Piano previste si distinguono in *azioni gestionali* (che si sostanziano in attività a carattere immateriale) e *azioni operative*, a loro volta suddivise in:

- azioni di *funzionalizzazione* su *asset* esistenti, che prevedono la modifica di singoli componenti della rete al fine di ottimizzarne le funzionalità;
- azioni di *demolizione*;
- azioni di *nuova infrastrutturazione*, che comportano l'introduzione di nuovi elementi di rete quali nuovi elettrodotti e nuove stazioni elettriche.

In riferimento al territorio piemontese, i PdS esaminati prevedono le seguenti azioni di funzionalizzazione su *asset* esistenti:

- PdS 2013: rimozione di limitazioni dell'elettrodotto 380 kV "Rondissone-Trino V.se" e presso la stazione elettrica di Trino V.se;
- PdS 2014: rimozione di limitazioni dell'elettrodotto 132 kV "Castagnole-Valpone" in provincia di Asti;
- PdS 2015: non prevede alcuna azione operativa, ma solo l'adozione di alcune azioni gestionali che comportano diverse prestazioni della rete, senza operarne una diversa articolazione fisica.

Nonostante il territorio piemontese non sia interessato da nuovi interventi di infrastrutturazione, ma solo da azioni di "funzionalizzazione" della rete, che si sostanziano nella sostituzione di componenti su elettrodotti esistenti, l'istruttoria regionale ha comunque preso in considerazione l'intera documentazione pervenuta, al fine di fornire anche osservazioni metodologiche e specifiche come contributo all'affinamento della metodologia e dei Rapporti Ambientali relativi alle procedure di VAS dei futuri PdS.

Osservazioni di carattere metodologico

In linea generale, rispetto alla documentazione di VAS relativa ai precedenti Piani di Sviluppo, si rileva una più efficace articolazione dei contenuti degli elaborati (Rapporto Ambientale, nonché relativi Allegati e Annesso), una maggiore chiarezza espositiva ed un miglior livello di approfondimento. Inoltre, si prende atto di quanto argomentato da Terna in relazione al contributo per la fase di specificazione e si prende atto della presenza nel RA di alcuni elementi richiesti (ad esempio, una stima degli effetti ambientali cumulativi, una sintesi aggiornata sull'affinamento della metodologia ERPA di riferimento). Di seguito si segnalano, invece, le principali criticità riscontrate.

Analisi delle alternative

Relativamente all'analisi delle alternative si rilevano alcune ambiguità e discordanze a livello concettuale e terminologico che creano alcuni dubbi sull'interpretazione delle scelte effettuate.

Da quanto descritto e motivato nel RA, l'analisi delle alternative risulta focalizzata sulla scelta della categoria di azione (gestionale o operativa) da porre in essere per raggiungere gli

obiettivi specifici dei PdS e, successivamente, sulla scelta della tipologia di azione operativa. Risulta sottolineato che *“il livello di definizione delle azioni di Piano non implica l’indicazione di corridoi infrastrutturali e, a maggior ragione, di tracciati preliminari, risolvendosi unicamente nell’indicazione della necessità/volontà di realizzare una linea elettrica o una stazione elettrica all’interno di una determinata porzione territoriale, così da rispondere alle esigenze emerse ed agli obiettivi generali derivanti dagli obblighi concessori che Terna deve ottemperare”*. Per l’analisi degli effetti ambientali sono individuate “aree di studio” che, nella successiva fase progettuale, “potranno concretizzarsi attraverso diverse possibili soluzioni di tracciato”.

Tuttavia, nell’Annesso I al Rapporto ambientale è evidenziato che in fase di pianificazione sono individuati non solo le “aree di studio” ma anche i “corridoi” (le fasce di fattibilità sono invece individuate in fase di concertazione e le alternative di tracciato in fase di progettazione).

Lo stesso documento dichiara di essere finalizzato ad una prima elaborazione di corridoi a supporto della fase di concertazione, specificando che i corridoi individuati devono essere considerati solo come punto di partenza per l’indagine, poiché andranno necessariamente validati con ulteriori informazioni e tramite sopralluoghi congiunti con gli Enti locali interessati.

A tal proposito, si ritiene che il termine “corridoio” sia utilizzato in maniera non univoca e possa quindi causare ambiguità di interpretazione. Dall’analisi dell’Annesso I, infatti, sembrerebbe che gli esiti delle elaborazioni siano rappresentate non tanto da “corridoi” quanto da una sorta di “aree di fattibilità” ottenute attraverso una prima applicazione dei criteri ERPA nelle aree di studio. In base alle caratteristiche (ad es. forma, estensione, ...) di tali “aree di fattibilità” derivanti dagli esiti delle elaborazioni effettuate dalla Società proponente, si rileva che il numero delle alternative localizzative di “corridoio” individuabili al loro interno varia considerevolmente a seconda del caso analizzato, e che l’analisi sviluppata non indaga tali possibilità.

A tale riguardo, invece, come del resto già espresso in fase di specificazione, si ritiene opportuno che la valutazione ambientale contenga anche l’analisi dei “corridoi” veri e propri, ossia delle alternative localizzative afferenti alla dimensione strutturale dei Piani di Sviluppo: analisi, quest’ultima, che rappresenta una fase propedeutica alla successiva concertazione territoriale finalizzata all’individuazione delle “fasce di fattibilità di tracciato”.

Al fine di rendere il più possibile efficace e trasparente il processo metodologico, si osserva quanto segue:

- almeno per i casi in cui gli areali risultanti dalle prime elaborazioni presenti nell’Annesso I abbiano estensione e/o forme tali da poter ospitare un numero anche elevato di alternative di corridoio, si ritiene opportuno che sia prevista la rappresentazione di alternative localizzative sottoforma di specifici “corridoi”, tra le quali potrà individuarsi, a seguito della valutazione, un’alternativa preferenziale;
- al fine di consentire la ripercorribilità delle scelte effettuate, si ritiene utile rappresentare cartograficamente, tra le elaborazioni del citato Annesso I, non solo le aree risultanti dagli esiti delle prime applicazioni dei criteri ERPA, ma anche i tematismi contenuti nei criteri stessi. Tali analisi potrebbero essere integrate nel RA oppure, a titolo di esempio, nel Portale VAS;
- si evidenzia la necessità di valorizzare le banche-dati e le cartografie di base disponibili per il territorio piemontese, che comprendono una caratterizzazione dell’uso del suolo costantemente aggiornata;
- si rileva che, relativamente alla metodologia ERPA, permangono le criticità già evidenziate nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica dei Piani di Sviluppo 2010, 2011 e 2012 e nelle osservazioni formulate dalla Regione in fase di specificazione, con particolare riferimento alla richiesta – allo stato attuale non accolta - di introdurre la presenza di rotte di migrazione dell’avifauna tra i criteri di repulsione. Inoltre, si ribadiscono le perplessità in merito alla proposta della Società proponente di accomunare nell’ambito dell’unico criterio di Repulsione R3 sia le zone vitivinicole D.O.C.G., sia quelle D.O.C.;

- per i futuri rapporti ambientali, si ritiene utile che le schede di sintesi relative alle alternative di Piano a livello di “azioni” (cap. 8 del RA) presentino, relativamente alla voce “alternative” all’area di intervento, non solo la breve descrizione delle stesse, ma anche, ove possibile, la relativa localizzazione planimetrica, seppur a livello indicativo.

Mitigazioni e compensazioni ambientali

In fase di specificazione era stato richiesto che il RA individuasse, a valle dell’analisi dei potenziali effetti ambientali derivanti dall’attuazione dei PdS sulle diverse componenti ambientali e territoriali prese in esame, le tipologie di misure di mitigazione e di compensazione ambientale da attuare nei confronti di ogni componente esaminata. Era stato inoltre richiesto che il RA contenesse un capitolo dedicato alla descrizione delle tipologie degli interventi di ripristino e di riqualificazione ambientale che Terna intende attuare nei confronti delle aree oggetto degli interventi e nel caso di interventi di dismissione di opere esistenti.

Si osservava altresì come l’individuazione e la descrizione di tali elementi potesse essere utile per il loro successivo sviluppo in sede di progettazione di ogni singolo intervento inserito nel Piano di Sviluppo e come gli stessi, descritti in termini generali nel RA, potessero poi essere adattati alle specifiche condizioni ambientali e territoriali delle aree interessate dalla realizzazione di ogni specifico intervento.

Dall’esame dei contenuti del RA si evidenzia che alle richieste sopra descritte non è stata data risposta, se non in maniera molto succinta nel capitolo 14 “Le attenzioni volte al contenimento e/o mitigazione degli effetti”.

Osservazioni di carattere specifico

Elettromagnetismo

- In riferimento agli interventi previsti in Piemonte dai PdS in esame, le schede relative all’analisi degli effetti ambientali (§ 11.1.1 e § 11.2.1) concludono che, in base ai risultati ottenuti dalla stima degli indicatori, visto che nell’area di studio non risultano presenti zone caratterizzate da tessuto urbano sia continuo, sia discontinuo, “*nelle successive fasi di progettazione non si prevedono particolari attenzioni da considerare relativamente al tema della variazione di qualità della vita dei cittadini*”. Al fine di escludere che gli interventi in oggetto possano comportare situazioni di criticità connessa all’aumento dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM), si evidenzia la necessità di valutare attentamente, in fase di progettazione delle opere, anche la presenza di *ricettori sparsi* attualmente presenti lungo le linee interessate. Inoltre, si ritiene che le verifiche da compiersi in fase progettuale sui livelli di campo magnetico a cui è esposta la popolazione dovrebbero non solamente garantire il rispetto delle norme vigenti, bensì applicare un principio di precauzione (*Prudent Avoidance* raccomandata dall’OMS), al fine di ridurre l’esposizione dei ricettori per i quali sia valutata l’esposizione a valori di campo magnetico compresi fra 0,5 e 3 micro tesla.
- Con riferimento ai CEM, si ritiene opportuno che al § 10.3 del RA “Politiche, piani e programmi del Settore Ambiente”, in relazione al tema “Popolazione e salute umana”, nella normativa di livello nazionale sia richiamato anche il DM 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

Territorio e paesaggio

- In riferimento alla *caratterizzazione ambientale* effettuata per le aree territoriali di interesse per il territorio piemontese relativamente ai PdS 2013 e 2014, si evidenzia che le analisi non risultano esaustive, in quanto limitate ai soli aspetti prettamente naturalistico-ambientali. A tal proposito, come già anticipato in sede di specificazione, si evidenzia che ai fini del reperimento delle informazioni necessarie per la caratterizzazione ambientale e paesaggistica dei siti interessati

dagli interventi, gli elaborati del Ppr costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale.

- Riguardo al monitoraggio del PdS (Rapporto ambientale – Allegato III “*Gli indicatori di sostenibilità*”) si prende atto degli indicatori inseriti nel piano di monitoraggio per i temi del paesaggio e del territorio; si evidenzia tuttavia che, tra gli indicatori di sostenibilità ambientale individuati, l’indicatore “*Tutela delle aree ad alta percezione visuale*”, “*volto a minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione*”, viene verificato unicamente in relazione ai corsi d’acqua presenti nell’area di studio, limitando in tal modo l’utilizzo dell’indicatore stesso, che potrebbe essere impiegato in tutti i casi in cui è necessaria una verifica dell’incidenza visiva delle opere sul contesto territoriale e paesaggistico. Si sottolinea comunque che per gli interventi ricadenti in ambito piemontese potrebbe essere auspicabile anche il riferimento al “Piano di monitoraggio” del Ppr contenente un set di indicatori associati agli obiettivi dello stesso Piano e finalizzati a verificarne il grado di raggiungimento, in particolare in relazione alla salvaguardia e valorizzazione delle componenti paesaggistico-ambientali.
- In merito alla verifica di *coerenza esterna* - livello di pianificazione regionale, si evidenzia che, relativamente agli strumenti pianificatori vigenti in materia di Paesaggio (tabella pag. 249 del RA), il corretto riferimento al Ppr è il “Piano Paesaggistico Regionale adottato con d.g.r. n. 20-1442 del 18 maggio 2015”, senza citare alcuna correzione o integrazione con successive deliberazioni di Giunta regionale.

Rifiuti

In relazione al §. 10.3.2 del RA “Pianificazione a livello regionale”, si segnala che il Piano regionale di Gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione è stato approvato il 19 aprile 2016 con deliberazione del Consiglio Regionale n. 140-14161.

Valutazione ambientale strategica

Relativamente al § 2.1 del RA “Inquadramento normativo della Valutazione Ambientale Strategica”, si segnala che il citato Allegato II alla DGR 12-8931 del 9 giugno 2008 è stato sostituito dall’Allegato I alla DGR 25-2977 del 29 febbraio 2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”.

Tutto ciò premesso;

vista la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;

visto il Titolo II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l’art. 18 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto il DM 20 aprile 2005;

vista la legge 239/2004;

vista la legge 36/2001;

visto il DPCM 8 luglio 2003;

vista la L.r. 23/2002;

vista la L.r. 19/2004;

vista la d.g.r. 19 marzo 2007, n. 19 – 5515;

vista la d.g.r. 4 febbraio 2008, n. 18 – 8139;

vista la d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931;

vista la d.g.r. 27 aprile 2009, n. 18 – 11311;

vista la d.g.r. 19 luglio 2010, n. 10 – 329;

vista la d.g.r. 4 luglio 2011, n. 12-2288;

vista la d.g.r. 16 aprile 2013, n. 45-5674;

vista la d.g.r. 22 febbraio 2016, n. 18-2938;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, nell'ambito della fase di consultazione della procedura di VAS di competenza statale inerente i Piani di Sviluppo della Rete di Trasmissione elettrica Nazionale 2013, 2014 e 2015 della Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in qualità di soggetto competente in materia ambientale, il parere regionale ai sensi dell'art. 13, comma 5 del d.lgs. 152/2006, ai fini della formulazione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del medesimo decreto legislativo da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;
- di confermare, sulla base della valutazione ambientale effettuata, il parere favorevole ai Piani di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2013, 2014 e 2015, anticipato con dgr n. 18-2938 del 22 febbraio 2016 ed espresso sulla base dell'analisi sullo stato e criticità della RTN in Piemonte nonché del quadro dei fattori capaci di influenzarne la pianificazione;
- di inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5 del d.lgs. 152/2006 la presente deliberazione per il prosieguo di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)